



LEGA PRO

COMUNICATO N. 142/DIV – 7 APRILE 2025

142/542

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 4 E 5 APRILE 2025

Si riportano i risultati delle gare del 4 e 5 Aprile per quelle società che disputeranno la gara di recupero in programma il 9 Aprile 2025

16^ GIORNATA RITORNO

GIRONE B

AREZZO	PERUGIA	2-0
PINETO	PESCARA	1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 7 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 4, 5 APRILE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto,
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO e PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,



DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

PESCARA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, al 23° e al 79° minuto della gara, due petardi ad alta intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato, ventidue seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 500,00

AREZZO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'11° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;

B) per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di un minuto a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.

Misura della sanzione in cumulo materiale [€ 300,00 per la condotta sub A), e € 200 per la condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

PERUGIA per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di un minuto a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale, r. c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MEZZONI FRANCESCO
BAGGI FEDERICO

(PERUGIA)
(PINETO)

142/543

TONTI ALESSANDRO (PINETO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

GERMINARIO GIANLUCA (PINETO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LETIZIA GAETANO (PESCARA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SCHIRONE LUCA (PINETO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BORSOI MATTEO (PINETO)

AMMONIZIONE (III INFR)

RENZI ALESSANDRO (AREZZO)
DAGASSO MATTEO (PESCARA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CRIALESE CARLO (PESCARA)

AMMONIZIONE (I INFR)

RICCARDI DAVIDE (PERUGIA)
KRAJA ERDIS (PESCARA)
GATTO MASSIMO (PINETO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 7 Aprile 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani